



Città di Novi Ligure

**ELEZIONE DIRETTA
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
14 E 15 MAGGIO 2023**

**GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
DI CANDIDATI E INFORMAZIONI SULLE
RENDICONTAZIONI DELLE SPESE ELETTORALI**

A. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI.

Per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale (paragrafo 2);
- dichiarazione di presentazione della lista (paragrafo 3);
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune (paragrafo 4);
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenente la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità (paragrafo 5);
- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (paragrafo 6);
- modello di contrassegno di lista in triplice esemplare (paragrafo 7);
- programma amministrativo (paragrafo 8).

Si chiarisce che gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono gratuiti ai sensi dell'art. 1, tabella B) del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e della tabella D) punto 8 della legge 8 giugno 1962 n. 604.

2. CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Nel caso in cui più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di Sindaco essi devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegati (art. 73, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Dei singoli candidati compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Le donne coniugate o vedove, che intendono far comparire anche il cognome del coniuge, devono indicare il cognome del marito sia nella dichiarazione di accettazione di candidatura che nell'elenco dei candidati. Lo stesso criterio vale per le persone conosciute con nome diverso da quello proprio (l'uso del "*detto*").

Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Inoltre, nel nostro Comune, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (16) e non inferiore ai due terzi (11).

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà da 11 a 16 in quanto questo Comune ha una popolazione compresa fra 15.001 e 30.000 abitanti.

Occorre precisare che nelle liste dei candidati **nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo**, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondenti a detto terzo, come da sotto riportata tabella:

N. consiglieri da eleggere	Lista di candidati (min.11 max. 16)	Quota di genere MASSIMA 2/3		Quota di genere MINIMA 1/3	
16	16	10,66	→	10	5,33 → 6
	15	10	→	10	5 → 5
	14	9,34	→	9	4,67 → 5
	13	8,66	→	8	4,33 → 5
	12	8	→	8	4 → 4
	11	7,33	→	7	3,66 → 4

I cittadini dell'Unione Europea di un paese diverso dall'Italia, che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista anche:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine.
- b) un attestato in data non anteriore a tre mesi dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

3. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Detti requisiti sono:

- a) Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta con **firma autenticata** secondo quanto detto al punto sub c) da **non meno di 175 e da non più di 350 elettori** (comune con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti).

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14 comma 3 L. 21 marzo 1990 n. 53).

È inammissibile, perché contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (ammenda da 200 euro a 1.000 euro ex art. 93 del Testo Unico n. 570/60).

b) Dichiarazione da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati.

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge n. 81/93, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, (cfr. precedente lett. a), le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione delle candidature o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti e segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati **con mandato autentificato da notaio**, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 da notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Si evidenzia che il Consiglio di Stato (sentenze 09/10/2013 n. 22, 16/5/2016 n. 1990) ha circoscritto il campo di applicazione dell'art. 14 della L. 53/1990 affermando che il potere di autentica dei soggetti indicati nel citato art. 14 è limitato esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità).

Non sussiste viceversa il limite della pertinenza, secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e cioè: l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso.

d) *Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.*

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati: di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale, di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco nonché di sottoscrivere la documentazione inerente le spese elettorali facenti capo alla medesima lista.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

4. CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DI CANDIDATI.

Allo scopo di garantire la esistenza della condizione di **elettori del Comune** dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti il possesso del requisito di cui trattasi, da parte dei sottoscrittori.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal Sindaco, **nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.**

5. DICHIARAZIONE AUTENTICATA DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Ciascun candidato alla carica di sindaco, deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura e l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate alla lettera c) del paragrafo 3.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. **E' necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità prevista dalla legge (artt. 10 e 12 del D.lgs 235/2012) ⁽¹⁾**

¹ Si riporta qui di seguito l'art. 10 del D.Lgs 235/2012, primo comma:

“Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della Provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle Comunità Montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416 *bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad 1 anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 51 commi 3bis e 3quater del codice di procedura penale diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316 ter (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322 bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323(abuso d'ufficio), 325(utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio), 326(rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 331, 2° comma (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 346 bis (traffico di influenze illecite) del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6. CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidato, possano falsarne i risultati si richiede che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea di un paese diverso dall'Italia, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il quinto giorno dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate al paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

7. CONTRASSEGNO DI LISTA PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Il nominativo del candidato alla carica di sindaco deve essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie (fascismo, nazismo e simili) nonché qualunque simbologia o sigla che richiami anche indirettamente tale ideologia.

Deve considerarsi vietato l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi ecc.).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli artt. 28 e 32 del T.U. n. 570/60.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc, dvd, pen drive* e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate dalla stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

N.B. TUTTI I MODELLI NECESSARI SONO REPERIBILI NELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI CONSULTABILI SUL SITO WEB DEL COMUNE: WWW.COMUNE.NOVILIGURE.AL.IT > ELEZIONI TRASPARENTI. LINK DIRETTO:

[HTTP://WWW.COMUNE.NOVILIGURE.AL.IT/SERVIZI/MENU/DINAMICA.ASPX?IDSEZIONE=2059&IDAREA=2054&IDC AT=2055&ID=50711&TIPOELEMENTO=PAGINA](http://WWW.COMUNE.NOVILIGURE.AL.IT/SERVIZI/MENU/DINAMICA.ASPX?IDSEZIONE=2059&IDAREA=2054&IDC AT=2055&ID=50711&TIPOELEMENTO=PAGINA)

8 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO.

Il Programma Amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale ed al nominativo del candidato alla carica di Sindaco, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (art. 73 c. 2, del D.Lgs 267/2000).

B. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. MODALITÀ PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA.

La presentazione deve essere fatta **al Segretario Generale del Comune, presso l'Ufficio Segreteria Generale, sito in Via Gramsci, 11**, piano secondo. **Si consiglia di prendere appuntamento** al n. 0143 772237 ovvero all'indirizzo segreteria@comune.noviligure.al.it per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni ed evitare attese.

È opportuno rammentare che la legge 21 marzo 1990, n. 53 ha stabilito che la Commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna **lista ammessa mediante sorteggio**. È evidente, quindi che **i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati**

e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscritti della lista stessa, o dai delegati di lista.

2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, **durante il normale orario d'ufficio, dalle ore 8 del 30° giorno (venerdì 14 aprile 2023) fino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione (sabato 15 aprile 2023)**

3. COMPITI DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE RELATIVI ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE.

Il segretario generale deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione l'elenco particolareggiato **di tutti gli atti** presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

C. DISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI.

1. LIMITI DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (ART. 13 L. 96/2012)

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali (ad oggi gli iscritti sono circa 22.300).

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui ai punti successivi.

2. IL MANDATARIO

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al **Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte di Appello di Torino,**

Corso Vittorio Emanuele II n. 130 - 10100 Torino, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto, il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

3. LA DICHIARAZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI

La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale da parte dei singoli candidati ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al presidente del consiglio comunale, al Collegio regionale di garanzia elettorale. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 3.000,00 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati dal mandatario. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, ove nominato, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui sopra sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Le disposizioni che vietano nella settimana che precede l'elezione e nella giornata della elezione di effettuare elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri

donativi, a qualsiasi titolo, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

4. IL CONSUNTIVO DELLE LISTE

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare all'Ufficio elettorale centrale, **entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale**, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

5. QUADRO RIASSUNTIVO

Soggetto obbligato	Oggetto	Fonti	Organi riceventi	Termine
Candidato, anche non eletto, e mandatario (ove previsto)	dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi della formazione politica di riferimento. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni previste nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi euro tremila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte del soggetto che li eroga e del soggetto che li riceve (dichiarazione congiunta). Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari	Art. 7 comma 6 L. 515/93 Art. 2, comma 1, numero 3), L.441/82 Art. <u>4, comma</u> 3, L.659/81 Art. 13 L. 96/2012	al Presidente del Consiglio Comunale al Collegio regionale di garanzia elettorale (presso Corte d'Appello di TO)	3 mesi dalla proclamazione
Rappresentanti di partiti, movimenti, Liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione	consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento	Art. 12 L. 515/93 Art. 13 L. 96/2012	Ufficio elettorale centrale (presso Comune)	entro 45 giorni dall'insediamento

6 NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Si ricorda che con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500,00 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici, nonché alle liste e ai candidati

alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative s'intende prestato **il consenso alla pubblicità dei dati** da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati.

Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono **annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione.** Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal **rendiconto dei partiti** e dei movimenti politici di cui all'articolo 8 della L.2/1997, ed essere **pubblicati nel sito internet** istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato per un tempo non inferiore a cinque anni. **Sono esenti** dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste è fatto **divieto di ricevere contributi,** prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di **Stati esteri** e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle **persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali** o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste (art. 1, commi 11 e 12 L. 3/2019)

N.B. TUTTI I MODELLI NECESSARI IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI SONO REPERIBILI DIRETTAMENTE SUL SITO WEB DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO - COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE AL SEGUENTE LINK:

[HTTPS://WWW.DISTRETTO.TORINO.GIUSTIZIA.IT/DISTRETTO/MODULISTICA_DISTRETTO.ASPX?GRUPPO=253](https://www.distretto.torino.giustizia.it/distretto/modulistica_distretto.aspx?gruppo=253)

D. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA L.3/2019 – PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM E DEL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO SUL SITO INTERNET.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito, in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali, l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di **pubblicare sul proprio sito internet** ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, il **curriculum vitae** e il relativo **certificato penale** rilasciato dal casellario giudiziale.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione, quindi **entro domenica 30 aprile 2023.** Non è richiesto il consenso degli interessati. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Le inadempienze eventuali non comportano l'esclusione dalla competizione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, il Comune entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, quindi **entro domenica 7 maggio 2023**, deve pubblicare, all'interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista. **Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/ movimento/ lista è tenuto a trasmettere tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.**

L'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/ movimenti/ liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 a euro 120.000,00** irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Il Segretario Generale

P.G. Cabella

☎ 0143 772 222 – segretario@comune.noviligure.al.it

Il Capo Ufficio Segreteria Generale

E. Orlando

☎ 0143 772 237 – segreteria@comune.noviligure.al.it

Il Capo Ufficio Elettorale

M. Zavaglia

☎ 0143 772 355 – elettorale@comune.noviligure.al.it